

Organi collegiali in modalità telematica: una guida operativa e normativa per le scuole

a cura di Francesco Rovida

dirigente scolastico e coordinatore della formazione EIP Italia *Scuola strumento di pace* ETS

La recente conclusione del confronto tra il Ministero dell'Istruzione e del Merito e le Organizzazioni Sindacali, culminata con il verbale del 24 giugno 2026, ha segnato uno spartiacque importante per l'organizzazione del lavoro scolastico. La successiva pubblicazione del documento *Requisiti tecnico-organizzativi per la gestione digitale degli organi collegiali e delle operazioni di voto nelle istituzioni scolastiche* e la rapida diffusione degli esiti del tavolo contrattuale hanno generato un acceso dibattito, accompagnato da numerose dichiarazioni sindacali e istituzionali.

Al centro dell'attenzione c'è il via libera definitivo allo svolgimento a distanza anche per le riunioni degli organi collegiali con carattere deliberativo, secondo le previsioni dell'articolo 44 del CCNL 2019-2021. Tuttavia, la transizione verso questa modalità non è automatica: richiede alle istituzioni scolastiche un rigoroso adeguamento regolamentare interno e l'adozione di specifiche garanzie tecnologiche.

In questo articolo analizzeremo, passo dopo passo, l'architettura giuridica e i requisiti tecnico-organizzativi che le scuole devono rispettare per implementare legittimamente le sedute telematiche, partendo dalla cornice contrattuale fino ad arrivare alle delicate questioni di privacy e voto segreto.



1. Cornice generale: le attività funzionali all'insegnamento

Per comprendere in modo adeguato la portata delle innovazioni sulle riunioni telematiche, è necessario partire dalla base giuridica che definisce il lavoro dei docenti. Il CCNL 2019-2021 delinea la *"Funzione docente"* all'articolo 40, descrivendola come un processo fondato sull'autonomia culturale e professionale che non si esaurisce nella sola lezione frontale, ma si esplica in attività individuali e collegiali.

La traduzione operativa di questo principio si trova all'articolo 44, che disciplina nel dettaglio le attività funzionali all'insegnamento. Il contratto stabilisce che queste comprendono tutti gli impegni necessari per la programmazione, progettazione, ricerca e valutazione, inclusa la preparazione e la partecipazione ai lavori degli organi collegiali. Nello specifico, il comma 3 quantifica e suddivide questi impegni collegiali in:

- fino a 40 ore annue per la partecipazione al Collegio dei docenti;
- fino a 40 ore annue per la partecipazione ai Consigli di classe, interclasse, intersezione e ai Gruppi di Lavoro Operativo per l'inclusione (GLO);
- svolgimento degli scrutini e degli esami (senza vincoli di tempo, cioè per tutto il tempo necessario).

All'interno di questo articolo il CCNL ha ricondotto e normato dal punto di vista del diritto del lavoro una prassi già diffusa in diverse istituzioni scolastiche sulla base dei regolamenti interni e poi generalizzata, sulla base di criteri emergenziali, nell'epoca della pandemia. Il comma 6 del citato articolo 44 stabilisce che le istituzioni scolastiche possono prevedere, attraverso il proprio Regolamento d'Istituto, lo svolgimento a distanza delle due ore di programmazione didattica per la scuola primaria e delle riunioni collegiali che non rivestono carattere deliberativo.

Tuttavia, lo stesso comma poneva un vincolo preciso per le sedute in cui è richiesta l'assunzione di delibere: l'estensione della modalità telematica a queste attività non poteva avvenire in totale autonomia, ma era subordinata alla definizione di specifici criteri da parte del MIM, previo apposito confronto sindacale.

È esattamente questo il tassello mancante che è stato recentemente inserito con il verbale del 24 giugno 2026, aprendo di fatto la strada alla regolamentazione completa degli organi collegiali online.

2. Riunioni degli organi collegiali e competenze deliberative

Nonostante l'esigenza di rinnovamento della struttura e delle competenze sia riaffermata da lungo tempo, soprattutto in quanto non del tutto conforme alle esigenze delle istituzioni scolastiche autonome, la vita democratica e organizzativa della scuola continua ad avere negli organi collegiali uno spazio vitale e necessario: essi, infatti, non si limitano a funzioni puramente consultive, ma esercitano poteri decisionali vincolanti. Comprendere l'ampiezza e la delicatezza di queste competenze è il passaggio logico fondamentale per capire perché la transizione alla modalità telematica non possa risolversi nell'uso di un semplice software per videochiamate, ma richieda tutele giuridiche e informatiche rigorose.



La linea di demarcazione tracciata dal CCNL separa nettamente le riunioni di programmazione da quelle in cui si assumono delibere.

Ma su cosa deliberano esattamente gli organi scolastici?

Senza pretesa di esaustività, proviamo ad elencare di seguito le competenze principali e le relative fonti normative.

Il **Collegio dei docenti**, in quanto organo tecnico-professionale, possiede un ampio potere deliberante in materia di funzionamento didattico e programmazione dell'azione educativa. Ha la responsabilità diretta dell'elaborazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (DPR 275/1999) ed elabora il Piano per l'Inclusione, dettando le iniziative per il sostegno degli alunni con disabilità (DLgs 66/2017). A livello didattico e valutativo, definisce i criteri di ammissione alla classe successiva (DLgs 62/2017), delibera la suddivisione dell'anno scolastico in periodi, provvede all'adozione dei libri di testo e alla scelta dei sussidi e può approvare, in casi assolutamente eccezionali, il consenso all'iscrizione di un alunno per un terzo anno nella stessa classe (DLgs 297/1994). Delibera, inoltre, il piano annuale delle attività comprensivo degli impegni dei docenti (CCNL 2019/2021), approva le iniziative di sperimentazione e di aggiornamento (DPR 275/1999) e definisce il piano per la formazione del personale (DLgs 297/1994; CCNL 2019/2021). Rientrano nelle sue competenze anche le delibere per il recupero delle riduzioni orarie (CCNL 2019/2021), l'indicazione delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, le iniziative per l'inserimento degli alunni provenienti da contesto migratorio, nonché l'elezione dei propri rappresentanti nel Consiglio di Istituto e nel Comitato per la valutazione (DLgs 297/1994) e l'identificazione delle aree per le funzioni strumentali (CCNL 2006/2009).

Il **Consiglio di Istituto** rappresenta l'organo di governo economico, organizzativo e strategico della scuola. Tra le sue prerogative decisionali primarie vi è l'approvazione finale, ovvero l'adozione, del PTOF (DPR 275/1999) e la definizione degli indirizzi generali e dei criteri per la programmazione educativa (DLgs 297/1994). Esercita poteri vincolanti sul piano finanziario deliberando l'approvazione del Programma Annuale e del Conto Consuntivo, unitamente alle variazioni finanziarie necessarie, determinando i limiti di valore per gli acquisti autonomi del Dirigente e fissando i criteri per la selezione di esperti esterni e contraenti. Ha inoltre la competenza esclusiva per l'accettazione di donazioni e l'istituzione di forme di autofinanziamento (DI 129/2018). A livello organizzativo, delibera l'adattamento del calendario scolastico in base alle esigenze ambientali, i criteri generali per l'adattamento degli orari, per la formazione delle classi e l'assegnazione dei docenti (DLgs 297/1994). Agisce come legislatore interno adottando il Regolamento di Istituto, che disciplina l'uso degli spazi e prevede le riunioni telematiche, e approvando il Regolamento disciplinare, possedendo competenza diretta nell'irrogare le sanzioni di allontanamento dalla comunità scolastica superiori a 15 giorni (DPR 249/1998). Delibera, infine, sui criteri per lo svolgimento dei colloqui con le famiglie, per l'attuazione di viaggi di istruzione, visite guidate, educazione alla salute e partecipazione ad attività sul territorio, ed elegge i membri di competenza del Comitato per la valutazione (DLgs 297/1994).

Infine, i **Consigli di classe, interclasse e intersezione** operano con potere deliberativo su due livelli distinti. Nella *composizione ristretta*, formata dai soli docenti, attribuiscono la valutazione periodica e finale deliberando su voti e scrutini e decidono l'ammissione o la non ammissione alla classe successiva o agli esami (DPR 122/2009; DLgs 62/2017). Effettuano il coordinamento didattico interdisciplinare e il monitoraggio dei percorsi (DLgs 297/1994), oltre alla delibera per l'attivazione di interventi specifici per i Bisogni Educativi Speciali e la redazione del Piano Didattico Personalizzato (Direttiva 27 dicembre 2012 e Legge 170/2010). Sempre in tale veste, individuano il docente coordinatore per l'Educazione Civica (Legge 92/2019), deliberano sui percorsi formativi per la scuola-lavoro designandone il tutor interno (DM 774/2019) e avanzano proposte per ripetenze eccezionali (DLgs 297/1994). Quando invece operano nella loro *composizione allargata* (con la presenza dei rappresentanti di genitori e studenti), deliberano l'attribuzione delle sanzioni disciplinari ordinarie a carico degli alunni (DPR 249/1998), svolgono competenze di natura propositiva formalizzando il parere su cui il Collegio dovrà poi deliberare in materia di azione educativa, di sperimentazione e per l'adozione dei libri di testo (DLgs 297/1994; DPR 275/1999). È del tutto evidente che molti di questi atti non siano semplici scambi di opinioni, ma provvedimenti amministrativi con piena validità e ricadute giuridiche. Quando queste delibere vengono assunte a distanza, la scuola deve essere in grado di garantire l'integrità del processo e la sicurezza delle operazioni, anche identificando in modo inequivocabile i partecipanti. Proprio su questo delicato crinale, che separa la semplice riunione online dalla seduta deliberativa certificata, si innesta l'intervento regolatore frutto del confronto tra MIM e Sindacati.

3. Cosa prevede il confronto tra MIM e sindacati

L'impasse normativa che ostacolava lo svolgimento a distanza delle sedute deliberative è stata definitivamente superata il 24 giugno 2026. In tale data, si è tenuta (in videoconferenza) la riunione conclusiva del confronto tra i rappresentanti del Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) e le Organizzazioni Sindacali del comparto (CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS-CONFSAL, Federazione GILDA UNAMS, ANIEF). Questo incontro ha dato formale e concreta attuazione a quanto richiesto dall'articolo 44, comma 6, del CCNL 2019-2021, colmando di fatto il vuoto procedurale che teneva in sospenso le scuole.

Il verbale di sintesi scaturito dal tavolo sancisce un principio chiaro e atteso: le istituzioni scolastiche autonome possono ora modificare i propri Regolamenti di Istituto per disciplinare legittimamente lo svolgimento a distanza delle attività collegiali deliberative, con specifico riferimento al Collegio dei docenti e ai Consigli di classe, interclasse e intersezione. Tuttavia, il via libera ministeriale e sindacale non è incondizionato, ma è strettamente subordinato all'adozione di soluzioni digitali idonee. Le scuole sono infatti tenute a garantire la corretta gestione delle sedute attraverso l'uso di "sistemi di voto online certificati". Le piattaforme scelte dovranno assicurare il carattere personale del voto garantendone l'univocità, oltre a permettere la trasparenza e la verificabilità delle procedure

nel pieno rispetto dei criteri di sicurezza, integrità, correttezza e protezione dei dati personali.

Oltre a fissare i paletti tecnico-operativi, il confronto ha risolto un fondamentale snodo giuridico, inquadrando la natura contrattuale di queste riunioni. Nel verbale, le parti hanno richiamato un decisivo orientamento applicativo dell'ARAN (rilasciato il 12 giugno 2024), il quale chiarisce che le attività collegiali telematiche rientrano a pieno titolo nelle modalità di lavoro a distanza previste dal Titolo III del CCNL. Sulla base di questo orientamento, l'Amministrazione e i Sindacati hanno convenuto ufficialmente che, tra le forme di lavoro a distanza, il "lavoro agile" rappresenta lo strumento organizzativo maggiormente compatibile per lo svolgimento di tali attività collegiali, pur ribadendo la necessità di assicurare la piena partecipazione di tutti gli aventi diritto.

4. Le modalità di svolgimento del "lavoro agile" nel CCNL

Per inquadrare correttamente la questione dello svolgimento delle riunioni a distanza, è quindi indispensabile conoscere l'architettura tecnica di questo istituto contrattuale.

Il lavoro agile è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzata dall'assenza di precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro. La sua attivazione ha natura consensuale e volontaria, ed è fondamentale precisare che lavorare in modalità agile non modifica la natura del rapporto di lavoro in atto: il dipendente conserva gli stessi diritti e obblighi che avrebbe lavorando in presenza, ivi compreso il diritto a un trattamento economico non inferiore.

Il presupposto giuridico per operare in lavoro agile è la stipula di un accordo individuale in forma scritta, necessario sia ai fini della regolarità amministrativa che come mezzo di prova. Si tratta di un documento che regola l'esecuzione della prestazione e deve contenere obbligatoriamente alcuni elementi essenziali:

- durata dell'accordo, che può essere a termine o a tempo indeterminato;
- modalità di svolgimento della prestazione in lavoro agile;
- tempi di riposo del lavoratore e misure per garantire la disconnessione;
- ipotesi di giustificato motivo di recesso e modalità per esercitarlo;
- eventuale strumentazione tecnologica fornita dall'amministrazione.

Il contratto divide la prestazione in lavoro agile in due fasce temporali distinte:

- fascia di contattabilità: periodo in cui il lavoratore è tenuto a essere reperibile (via telefono, email o piattaforme) che deve essere indicata nell'accordo individuale e non può superare l'orario medio giornaliero di lavoro.
- fascia di inoperabilità: è il lasso di tempo in cui al lavoratore non può essere richiesta alcuna prestazione e comprende obbligatoriamente le 11 ore di riposo consecutivo garantite per Legge, includendo sempre il periodo di lavoro notturno che va dalle 22:00 alle 6:00 del giorno successivo.

A tutela della salute psicofisica, il contratto sancisce in modo netto il diritto alla disconnessione: al di fuori della fascia di contattabilità, il dipendente non è tenuto ad avere contatti con il dirigente o con i colleghi, a leggere email, a rispondere a messaggi o ad

accedere ai sistemi informatici dell'amministrazione. Nelle giornate di lavoro agile, inoltre, è vietato effettuare prestazioni di lavoro straordinario.

A differenza del lavoro da remoto tradizionale, nel lavoro agile il lavoratore concorda con l'amministrazione i luoghi in cui svolgere la prestazione. Nella scelta del luogo, il dipendente ha la responsabilità di accertare che vi siano le condizioni minime di sicurezza, una connessione idonea, e deve adottare tutte le precauzioni necessarie per garantire la più assoluta riservatezza sui dati trattati. Il datore di lavoro rimane responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici, solo nel caso in cui essi vengano assegnati, non sussistendo, però, alcun obbligo al riguardo.

Infine, in caso di cattivo funzionamento dei sistemi informatici che impedisca o rallenti sensibilmente l'attività lavorativa, il dipendente ha l'obbligo di informare tempestivamente il proprio dirigente e, qualora queste problematiche rendano impossibile o non sicura la prestazione a distanza, il dirigente ha la facoltà di richiamare il dipendente a lavorare in presenza presso la sede scolastica, come anche nei casi di giustificato motivo di recesso, regolamentati nell'accordo individuale.

5. Aspetti tecnico-organizzativi presenti nell'Allegato tecnico del MIM

Il via libera ministeriale allo svolgimento delle sedute deliberative a distanza trova la sua declinazione pratica nell'Allegato tecnico, un documento che fissa paletti rigorosi per impedire che l'esercizio della partecipazione democratica a scuola venga messo a rischio da falle informatiche.

Il principio cardine è che, qualora le operazioni di voto vengano effettuate mediante strumenti integrati in piattaforme di videoconferenza, questi debbano obbligatoriamente garantire la corretta identificazione dei partecipanti, l'univocità dell'espressione di voto e la disponibilità di evidenze verificabili dell'esito. In mancanza di tali condizioni, gli strumenti digitali possono essere impiegate esclusivamente per attività non deliberative o per votazioni prive di rilevanza giuridica.

Per assicurare la validità delle delibere, l'architettura dei sistemi informatici deve poggiare su garanzie strutturali ben precise. In *primo* luogo, l'autenticazione si considera adeguata solo quando il sistema impedisce accessi non autorizzati e permette di tracciare in modo certo l'identità del soggetto che opera. È *inoltre* indispensabile una gestione avanzata delle autorizzazioni: il software deve prevedere una chiara distinzione dei ruoli (ad esempio tra presidente, segretario e componente), garantendo che ciascun utente possa accedere esclusivamente alle funzionalità strettamente necessarie e assicurando la tracciabilità delle operazioni svolte.

Un *aspetto cruciale* per la regolarità della seduta riguarda la gestione sicura delle sessioni di collegamento. L'Allegato impone l'implementazione di misure specifiche per il tracciamento delle sessioni attive, la prevenzione di accessi simultanei non autorizzati e l'interruzione automatica del collegamento in caso di inattività dell'utente.

Per quanto concerne l'atto deliberativo in sé, il sistema di voto deve assicurare che ogni avente diritto possa esprimere un solo voto, il quale deve essere registrato in modo integro e

non modificabile, determinando un esito corretto e verificabile nel totale rispetto dei quorum deliberativi e delle regole procedurali.

Infine, lo svolgimento su piattaforma digitale delle riunioni degli organi collegiali richiede una rigorosa gestione documentale: tutte le attività devono essere documentate mediante la produzione di verbali digitali, registrazioni degli esiti ed evidenze delle operazioni che risultino immodificabili, completi e associati ai metadati necessari per garantirne l'autenticità, l'integrità e la contestualizzazione.

La conservazione di tale documentazione deve avvenire nel rispetto delle Linee guida AgID, assicurandone la leggibilità e la reperibilità nel tempo. Per tutelarsi, le istituzioni scolastiche sono tenute a verificare preventivamente la coerenza delle soluzioni adottate, acquisendo idonea documentazione tecnica e una formale dichiarazione di conformità da parte del fornitore o del partner tecnologico.

6. La questione del voto palese e del voto segreto

Prima di analizzare le soluzioni tecnologiche, è essenziale inquadrare la distinzione normativa alla base delle diverse tipologie di voto. Il DLgs 297/1994 stabilisce infatti un principio generale all'articolo 37: *"La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone"*. Questa previsione ci chiarisce che il ricorso allo scrutinio segreto riguarda in realtà situazioni molto parziali e circoscritte all'interno della vita democratica della scuola (come, ad esempio, le elezioni di rappresentanti interni, le valutazioni su singoli individui, i provvedimenti disciplinari, il parere del Collegio dei docenti in ordine alla sospensione dal servizio e alla sospensione cautelare del personale docente quando ricorrano ragioni di particolare urgenza), mentre per la stragrande maggioranza delle delibere collegiali vige sempre la regola del voto palese.

Vale la pena di ricordare, quindi, che al di fuori delle fattispecie indicate non è possibile proporre ovvero richiedere il voto segreto.

Tra tutte le sfide tecnologiche da affrontare, la gestione delle procedure di voto rappresenta senza dubbio lo snodo più delicato, su cui l'Allegato tecnico del MIM interviene con prescrizioni estremamente puntuali, con una netta cesura tra le votazioni in forma palese e quelle a scrutinio segreto, imponendo requisiti tecnologici diversi.

Nel caso del **voto palese**, la priorità assoluta è la trasparenza e la riconducibilità dell'azione all'identità del votante. Il sistema adottato deve garantire la piena tracciabilità dell'operazione, associando in modo inequivocabile la scelta espressa al soggetto partecipante. In questo scenario, le scuole godono di maggiore flessibilità: l'Allegato chiarisce infatti che è ammesso l'utilizzo delle ordinarie funzionalità di sondaggio o raccolta opinioni già integrate nelle comuni piattaforme di videoconferenza, a condizione che garantiscano la tracciabilità del voto e la possibilità di documentare, ricondurre al votante e conservare i risultati per la successiva verbalizzazione.

Al contrario, il **voto a scrutinio segreto** costituisce il vero banco di prova per l'infrastruttura digitale scolastica. Poiché questa modalità incide direttamente sulla libertà, sull'autenticità dell'espressione democratica e sulla stessa validità delle deliberazioni, i requisiti si fanno

estremamente stringenti. Non è sufficiente che un software si limiti a "dichiarare" l'anonimato nascondendo i nomi sullo schermo: l'anonimizzazione deve essere effettiva, definitiva e tecnicamente dimostrabile. A tal fine, il Ministero richiede una rigida *separazione strutturale* tra la fase di autenticazione dell'utente (che verifica chi entra nel sistema) e la fase di espressione del voto, attraverso meccanismi informatici che impediscano qualsiasi collegamento tra le due.

A garanzia di questa imperforabilità, le disposizioni tecniche esigono la totale inaccessibilità delle informazioni: deve essere strutturalmente impossibile, persino per gli amministratori di sistema della scuola o per gli stessi fornitori del software, risalire a chi ha votato cosa. Un'attenzione particolare è riservata alla gestione dei metadati, come i file di *log* informatici e i *timestamp* (le marcature temporali): essi devono essere archiviati in modo tale da non permettere mai, neanche per via indiretta o tramite incrocio di dati, la re-identificazione del votante. Al contempo, il sistema deve essere capace di dimostrare l'esito matematico complessivo della votazione (per verificare i quorum), senza ovviamente scalfire la segretezza dei singoli.

L'Allegato tecnico conclude la sezione con un monito perentorio: le soluzioni generiche che non riescono a garantire una reale separazione tra identità e voto, o che permettono la tracciabilità indiretta, sono formalmente inidonee al voto segreto. L'utilizzo di strumenti di sondaggio integrati nelle piattaforme video per gli scrutini segreti è ammesso esclusivamente qualora la documentazione tecnica del fornitore certifichi il pieno rispetto di tutti questi requisiti; in caso contrario, non possono essere impiegati per votazioni con effetti deliberativi.

7. La regolamentazione possibile: i passi da fare nelle scuole

L'introduzione della modalità telematica per gli organi collegiali non dovrebbe mai tradursi in un automatismo "calato dall'alto", ma richiede una propedeutica fase di studio del contesto specifico. Ogni istituzione scolastica è una realtà a sé stante: prima di inserire questa innovazione organizzativa occorre un'analisi serena, oggettiva e chiara che pesi, quasi secondo la logica ICF, barriere e facilitatori situazionali, in modo da produrre scelte progressive e ampiamente condivise.

Diversi elementi, infatti, influiscono sulla fattibilità e sull'opportunità di tale transizione: la dispersione territoriale delle sedi scolastiche (particolarmente rilevante negli Istituti comprensivi o nelle Scuole secondarie con più plessi o succursali), la percentuale di docenti "locali" rispetto a quelli pendolari, nonché l'effettiva alfabetizzazione digitale e l'esperienza tecnologica del personale che dovrà materialmente supportare l'organizzazione e la gestione tecnica delle riunioni.

Una volta conclusa questa valutazione di fattibilità, il percorso di regolamentazione interno deve svilupparsi attraverso passaggi istituzionali ben precisi.

Uno dei primi passi riguarda la dimensione delle relazioni sindacali a livello di istituzione scolastica. L'attuazione delle riunioni a distanza, essendo riconducibile alla cornice del lavoro agile, richiede il coinvolgimento della RSU e dei rappresentanti sindacali territoriali.

Ai sensi dell'articolo 30 del CCNL, il Dirigente scolastico deve avviare il confronto sui criteri generali delle modalità attuative del lavoro a distanza. Questo confronto sindacale è propedeutico e deve portare alla definizione delle modalità pratiche di instaurazione del lavoro agile, che si concretizza tramite la stipula di un accordo individuale in forma scritta tra l'amministrazione e il dipendente, come disciplinato dall'articolo 13 del CCNL ai fini della regolarità amministrativa e della prova. Contestualmente, potrebbe essere attivata nella Contrattazione integrativa d'Istituto la definizione dei criteri generali di utilizzo delle strumentazioni tecnologiche in orario diverso da quello di servizio, al fine di tutelare in modo effettivo il diritto alla disconnessione dei lavoratori: ricordando, ovviamente, che le riunioni a distanza sono "orario di servizio".

Oltre lo snodo sindacale, la competenza passa agli organi collegiali, con un ruolo centrale affidato al Consiglio di Istituto. In quanto organo di governo organizzativo, dotato di potere deliberante sull'organizzazione della vita della scuola, spetta al Consiglio di Istituto l'aggiornamento e l'approvazione del Regolamento interno. È all'interno di questo documento che deve essere normato lo svolgimento in modalità telematica delle riunioni, prestando una cura particolare alle regole per i quorum e alle rigorose procedure necessarie per garantire la segretezza del voto,.

Sul piano squisitamente tecnico e procedurale, poi, la scuola dovrà poi tradurre in prassi le indicazioni dell'Allegato tecnico ministeriale attraverso passaggi organizzativi chiari:

- certificazione tecnologica: acquisire formalmente dal fornitore della piattaforma prescelta (o dei sistemi di voto integrati) l'idonea documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità ai requisiti ministeriali;
- informazione per la sicurezza sul lavoro: fornire al lavoratore una specifica informativa in materia di salute e sicurezza nel contesto del lavoro agile, fermo restando che è responsabilità del dipendente accertare che il luogo prescelto per il collegamento garantisca le condizioni minime di tutela della salute e sicurezza, impegnandosi formalmente nell'accordo individuale a rispettare le prescrizioni indicate dall'amministrazione;
- tutela della privacy e dei documenti: aggiornare gli adempimenti legati al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) tramite un'eventuale Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) per i sistemi di voto, e attrezzare gli uffici per la produzione e conservazione a norma dei verbali digitali, garantendone l'immodificabilità, l'integrità e la reperibilità nel tempo secondo le Linee guida AgID;
- definizione dei ruoli: declinare nell'ambiente digitale le funzioni tipiche degli organi collegiali, individuando con precisione chi ricopre il ruolo di Presidente e chi funge da segretario verbalizzante;
- gestione degli imprevisti: stabilire procedure standardizzate per far fronte ai malfunzionamenti tecnici, definendo le condizioni che impongono la sospensione delle operazioni di voto e l'eventuale ripetizione della seduta.

8. Considerazioni finali: oltre la burocrazia, un'opportunità per la comunità educante

È innegabile che la transizione verso gli organi collegiali in modalità telematica porti con sé un carico di adempimenti non indifferente. A una prima lettura, la necessità di aggiornare i Regolamenti d'Istituto, avviare il confronto sindacale, predisporre informative sulla sicurezza, gestire la privacy e acquisire certificazioni tecniche può apparire come un appesantimento burocratico. Tuttavia, sarebbe un errore limitarsi a questa prospettiva.

Le riunioni scolastiche sono storicamente, e spesso a ragione, oggetto di lamentele corali: lunghe, di difficile incastro con gli impegni personali e talvolta caratterizzate da una certa dispersione comunicativa. Questo passaggio tecnologico, se governato con intelligenza e non subito passivamente, offre un'occasione preziosa per ripensare la qualità organizzativa della vita collegiale.

Strutturare sedute a distanza con regole di preparazione e svolgimento chiare, piattaforme adeguate e tempi ben definiti dalla cornice contrattuale del lavoro agile, può snellire le procedure, favorire una partecipazione più serena e focalizzata, e conciliare realmente i tempi di vita e di lavoro del personale.

Superato lo sforzo organizzativo iniziale, l'innovazione digitale può quindi smettere di essere un vincolo normativo per trasformarsi in uno strumento capace di rendere il confronto democratico più moderno, efficace e, in definitiva, più utile per l'intera comunità scolastica.



Scuola Strumento di Pace - E.I.P. Italia